

Accordo di settore per il triennio 2016 – 2018

il giorno 1 ottobre 2018, le parti:

Consorzio dei Comuni Trentini rappresentato da:

dott. Paride Gianmoena - Presidente

prof. Luca Nogler

Organizzazioni Sindacali rappresentate da:

C.G.I.L. F.P.

C.I.S.L. F.P.

U.I.L. FPL - Enti Locali

Fe.N.A.L.T. - Enti Locali

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

L'accordo di settore per il triennio 2016 - 2018

Accordo di settore 2016 - 2018.

Art. 1

Ambito di applicazione e decorrenze

1. Il presente accordo, modifica alcuni articoli dell'accordo di settore vigente sottoscritto in data 8 febbraio 2011; gli articoli non modificati restano invariati e continuano ad applicarsi sino a loro modifica.

2. Le disposizioni del presente accordo hanno effetto, salva diversa previsione, a decorrere dal primo gennaio 2018
3. Il Consorzio dei comuni Trentini, per consentire una agevole lettura delle norme attualmente in vigore, è autorizzato a stendere una versione del testo contrattuale a titolo di testo unico compilativo; resta inteso che a qualsiasi fine, sia applicativo che interpretativo, si dovrà comunque fare riferimento alle norme contenute negli accordi originali sottoscritti. Prima della sua diffusione il testo unico compilativo sarà condiviso con le parti sindacali sottoscrittrici dell'accordo.

Art. 2

Retribuzione del personale temporaneo

L'art. 7 dell'accordo di settore sottoscritto in data 8 febbraio 2011 e tutt'ora vigente è così sostituito:

"Art. 7

Retribuzione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato e del personale a tempo determinato ed indeterminato nel mese di assunzione.

Per il personale a tempo determinato ed indeterminato nel mese in cui si instaura il rapporto di lavoro la retribuzione giornaliera è erogata in ragione di 1/360 della retribuzione fondamentale annua e sulla base dei giorni effettivi di servizio del mese considerando il calendario civile. Detta modalità si applica a far data dal mese di luglio 2018. In alternativa per il personale a tempo determinato cosiddetto "supplente" della scuola dell'infanzia e degli asili nido che non supera l'anno di servizio continuativo il calcolo della retribuzione avviene in ragione di 1/365 della retribuzione fondamentale annua e sulla base dei giorni effettivi di servizio secondo il calendario civile.

Art. 3

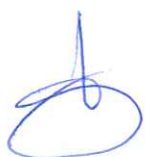
Area Direttiva

Il comma 6, dell'art. 10 dell'accordo di settore sottoscritto in data 8 febbraio 2011 e tutt'ora vigente è così modificato:

"Art. 10

Indennità per area direttiva

1. - 5. OMISSIS



2. L'importo complessivamente erogato, fatti salvi gli aumenti ai sensi del precedente comma 3, non può superare per ciascuna amministrazione il totale del fondo calcolato ai sensi del successivo comma 7; l'importo massimo pro-capite attribuito non può mai superare, così come previsto dall'art. 121 del CCPL 20 ottobre 2003 e s.m., € 6.000,00, ciò anche in presenza di maggiorazione riconosciuta ai sensi del precedente comma 3. L'indennità di coordinamento di equipe professionale di cui al comma 4 dell'art. 104 del CCPL 20 ottobre 2003 e s.m. viene riconosciuta, se spettante, nell'indennità di area direttiva anche in deroga al suddetto importo massimo di € 6.000,00.

Art. 4

Area direttiva nel caso di gestioni associate e fusioni

All'art. 10 dell'accordo di settore sottoscritto in data 8 febbraio 2011 e tutt'ora vigente sono aggiunti i seguenti commi 7bis e 7ter:

"7bis. gli enti, parte di una gestione associata di servizi, possono costituire un fondo area direttiva unico conferendo le rispettive quote; in questo caso il valore economico del punto di pesatura sarà calcolato suddividendo il fondo unico così ottenuto per la somma dei punteggi assegnati a ciascuna area direttiva parte della gestione associata; la pesatura dovrà avvenire con criteri omogenei.

7ter. Nei comuni nati da fusione il fondo area direttiva è costituito dalla somma dei fondi degli enti che si sono fusi; l'eventuale differenza economica di stanziamento rispetto al fondo che dovrebbe essere costituito dal nuovo ente in applicazione della tabella allegato A all'accordo di settore di data 8 febbraio 2011 è riassorbita dai successivi miglioramenti contrattuali.

Art. 5

Area direttiva

La tabella A) di cui all'art. 11, dell'accordo di settore sottoscritto in data 8 febbraio 2011 è così sostituita:

AREA DIRETTIVA

TABELLA A (valori a partire dal 1° gennaio 2018)

COLONNA A	COLONNA B
Dipendenti in categoria Ce e D	Stanziamento spesa pro capite*
Da 1 a 4	€ 2.590,00

Da 5 a 8	€ 2.215,00
Oltre 8	€ 2.020,00
Rovereto	€ 1.015,00
Trento	€ 810,00

*ESCLUSI GLI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 6
Mansioni Rilevanti

Il comma 1, dell'art. 13, dell'accordo di settore sottoscritto in data 8 febbraio 2011, è così modificato:

"Art. 13
Indennità diverse

Indennità per mansioni rilevanti

1. Al personale inquadrato nella categoria C livello base che svolge mansioni individuate quali particolarmente rilevanti per l'ente avuto riguardo alla presenza di uno o più dei seguenti elementi:

a. Specializzazione;

b. Autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate;

può essere corrisposta una indennità annua determinata in un importo compreso tra un minimo di **400,00** euro e un massimo di **1.600,00** euro.

Al personale amministrativo inquadrato nella categoria B livello evoluto che svolga mansioni particolarmente rilevanti per l'ente può essere corrisposta un'indennità annua determinata in un importo compreso tra un minimo di **300,00** euro e un massimo di **1.000,00** euro.

Al personale inquadrato in figure professionali ad esaurimento di categoria B livello base, che svolga mansioni individuate quali particolarmente rilevanti per l'ente può essere corrisposta una indennità annua determinata in un importo compreso tra un minimo di **200,00** euro e un massimo di **300,00** euro.

Entro i limiti previsti dai precedenti alinea, le indennità per mansioni rilevanti già individuate per il **2018 sono aumentate del 10%**.

I destinatari dell'indennità per mansioni rilevanti dovranno essere individuati, sulla base delle specifiche esigenze organizzative, con espresso

provvedimento dell'amministrazione che dovrà altresì indicare l'importo da attribuire. Le funzioni di RSPP di cui all'art. 31, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rientrano nelle posizioni di lavoro di cui al presente comma.

L'indennità per mansioni rilevanti è ridotta in caso di assenze (escluse le ferie, gli infortuni e il congedo per maternità/paternità) superiori a 30 giorni continuativi o per periodi multipli, nella misura di 1/12 dell'importo annuo attribuito."

Art. 7

Determinazione quota obiettivi generali/specifici del FO.R.E.G.

In attuazione della previsione normativa di cui al comma 4, dell'art. 139 del CCPL vigente, una quota compresa tra il 10% e il 25% del FOREG è destinata annualmente dall'ente al finanziamento degli obiettivi specifici.

Per gli enti parte di una gestione associata di servizi, la quota obiettivi specifici del FO.R.E.G. può essere utilizzata anche cumulativamente tra gli enti; in questo caso si procederà alla stipula di un unico accordo per tutti gli enti parte della gestione associata.

Abrogazioni

Si da atto che gli articoli da 18 a 23 dell'accordo di settore sottoscritto in data 8 febbraio 2011, e tutt'ora vigente, sono abrogati poiché in contrasto con la normativa contrattuale entrata in vigore con la sottoscrizione dell'accordo per l'utilizzo delle risorse del "fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale per il personale delle autonomie locali - area non dirigenziale" sottoscritto in data 25 gennaio 2012.

NOTA A VERBALE CONDIVISA

Le parti evidenziano come il presente stralcio ha potuto dare risposta solo parziale alle esigenze di revisione del salario accessorio e concordano sin d'ora in ordine alla necessità di un intervento più sistematico in sede di rinnovo del CCPL per il triennio 2019 - 2021, in particolare considerando le indennità non interessate dal presente rinnovo.



